



# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Decisione n. 1/2024  
Proc. n. 1/2024 R.G. T.F

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 1/2024 R.G. T.F

Nella seduta del 4 giugno 2024 ha pronunciato la presente

### DECISIONE

Nel procedimento n. 1/2024 R.G.T.F proposto da;

- **Sig. Lorenzo Artuso**, tessera n. 5648, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Fagotto, con domicilio eletto presso il suo Studio in Pordenone, Via dei Molini n. 3/b

#### contro

- **A.S.D. Arcieri Curtis Vadi**, cod. aff.ne 07025, in persona del suo Presidente e *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Montico, Michele Spadini e Luca Tettamanti, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Paolo Montico in San Vito al Tagliamento (PN). Piazza del Popolo n. 51

#### per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o infondatezza

della delibera dell'Assemblea Ordinaria della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi del 10.03.2024 comunicata in data 11.03.2024 al Sig. Lorenzo Artuso e, conseguentemente, la non applicabilità al caso di specie dell'art. 30.3.1 del Regolamento Organico Federale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi;

Visti gli artt. 35 e 40, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Viste le note scritte delle parti;

Visto l'art. 40.6, Reg. Giustizia;

Relatore nella udienza del giorno 4 giugno 2024, l'Avv. Paola Potenza e udite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

\* \* \*

### FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, proposto *ex art.* 35 Reg. Giustizia, il Sig. Lorenzo Artuso ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, al fine di sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della delibera del 10 marzo 2024 dell'assemblea ordinaria della medesima A.S.D. che ha disposto la sua "radiazione" e, per l'effetto,

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

[www.fitarco-italia.org](http://www.fitarco-italia.org)



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP





# FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

la non applicabilità al caso in esame dell'art. 30.3.1 del Regolamento Organico Federale per non essere il provvedimento di "esclusione" del tesserato debitamente motivato.

In particolare, il ricorrente ha lamentato:

- il difetto di potere in capo alla A.S.D. di disporre la radiazione ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Federale;
- la violazione della procedura di esclusione del socio prevista dallo Statuto della A.S.D. Arcieri Curtis;
- la non conformità del provvedimento di esclusione notificato con quanto discusso nell'assemblea dei soci;
- la violazione del principio del contraddittorio, nonché dei principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza propri dell'ordinamento sportivo;
- il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, contestando la pretestuosità delle incolpazioni suo carico ed evidenziando, inoltre, come nessuna attività contraria ai principi dell'Associazione è stata da lui mai posta in essere.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell'atto gravato, il ricorrente ha concluso per la dichiarazione della nullità/illegittimità/inefficacia del provvedimento impugnato e, conseguentemente, per l'inapplicabilità alla fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale dell'art. 30.3.1. del Regolamento Organico Federale.

Costituitasi in resistenza, la A.S.D. Arcieri Curtis Vadi ha eccepito, tempestivamente e ritualmente, l'incompetenza del Tribunale Federale adito, contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse deduzioni e concludendo, infine, per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 22.05.2024, il Collegio, ritenuto pregiudiziale, ai fini del decidere, sciogliere preliminarmente la riserva sulla eccezione formulata dalla difesa di parte resistente in ordine alla competenza del Tribunale Federale nel giudizio *de quo*, ha rinviato all'udienza del 04.06.2024, con termine sino a tre giorni prima per note scritte.

All'udienza del 04.06.2024, tenuta con trattazione scritta in modalità telematica mediante accesso alla piattaforma informatica *Zoom*, il Collegio, acquisite agli atti del procedimento le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ritenuto sufficientemente istruito il giudizio, ha trattenuto la causa in decisione.

\* \* \*

## DIRITTO

In via preliminare, occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

La A.S.D. deduce l'incompetenza/difetto di giurisdizione di questo Tribunale Federale per due ordini di ragioni: *i*) per l'esistenza dell'art. 32 dello Statuto dell'Associazione che impone il ricorso all'arbitrato; *ii*) per non rientrare, in ogni caso, la controversia nel novero di quelle previste dall'art. 35, c.1 del Regolamento di Giustizia Federale.

Entrambe le doglianze sono state poi ribadite nel corso dell'udienza del 22.05.2024 e, da ultimo, nelle note autorizzate del 31.05.2024.

A scioglimento della riserva, il Collegio ritiene fondata l'eccezione riguardo la competenza in via esclusiva del Collegio arbitrale richiamato dall'art. 32 dello Statuto dell'Associazione resistente.

Si consideri quanto segue.

**Federazione Italiana di Tiro con l'Arco**  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco-italia.org](http://www.fitarco-italia.org)





## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

L'art. 32 del richiamato Statuto - nella formulazione intervenuta il 13 dicembre 2023 per adeguamento alle nuove previsioni della Riforma dello Sport e sulla base del modello *standard* inviato dalla Fitarco a tutte le affiliate con Circolare n. 72/2023 del 19.9.2023 - testualmente recita: "**Articolo 32 – Controversie**

*Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FITARCO, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco".*

La clausola compromissoria contenuta in tale disposto normativo è certamente idonea a ricomprendere la controversia *de quo*.

Invero, sulla base del chiaro dato testuale della clausola citata, la domanda di parte ricorrente relativa alla nullità/illegittimità/infondatezza della delibera assembleare del 10 marzo 2024 e, per l'effetto, l'inapplicabilità dell'art. 30.3.1 del Regolamento Organico Federale rientra senza dubbio nel novero di quelle devolute alla decisione degli arbitri sulla scorta della citata clausola.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 808-*quater* c.p.c., la clausola compromissoria si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto e dal rapporto cui l'accordo stesso si riferisce e, quindi, per quel che qui interessa, anche, l'impugnazione delle delibere assembleari.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione afferma che "*È sufficiente che la clausola dello statuto sociale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra la società e i soci relative all'attività sociale per determinare la competenza degli arbitri per le liti aventi ad oggetto l'annullamento delle delibere assembleari.*" (Cass. 28/08/2015, n.17283).

Ne deriva che il Sig. Artuso, per impugnare detta delibera, avrebbe dovuto adire il Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o, in subordine, qualora non possibile, instaurare un arbitrato irrituale secondo quanto ivi statuito.

A supporto (e conferma) della competenza di questo Tribunale Federale, parte ricorrente ha sostenuto in sede di discussione, prima, e nelle note autorizzate del 30 maggio 2024 dopo, che, al momento dell'introduzione della controversia *de qua*, il Sig. Artuso non era più socio e la clausola statutaria non gli era quindi riferibile ovvero applicabile.

L'assunto non è divisibile.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



[www.fitarco-italia.org](http://www.fitarco-italia.org)   



## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Come è noto, le clausole compromissorie impongono la competenza arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico, ha sottolineato a più riprese che, salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti, purché relative a situazioni con questo costituite (*ex plurimis* Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17823 secondo cui; *"La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio e, più in generale, pure tutti i casi in cui l'associato non sia più tale sin da un momento anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo, come per l'esclusione del socio o dell'associato. In sostanza, restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure "non più" o "non ancora" in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci"*).

Occorre ribadire, pertanto, che la clausola compromissoria, contenuta nello Statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso (o l'esclusione come nel caso in esame), del socio dalla società, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno.

Tale assunto trova il suo fondamento nel principio di autonomia della clausola compromissoria, sancito dall'art. 808 c.p.c., secondo cui la stessa è un contratto autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato (in termini, Cass. civ., Sez. I, 31/10/2011, n. 22608).

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza a giudicare, rimanendo preclusa ogni conseguente statuizione sul merito della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara la propria incompetenza ai fini della decisione del presente giudizio;
- indica il Collegio Arbitrale previsto ex art. 32 dello Statuto della A.S.D. Arcieri Curtis Vadi, l'Organo giudicante competente ai fini della trattazione della causa, dinanzi al quale il procedimento potrà essere riassunto nei termini di Regolamento e di Statuto.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma in data 4 giugno 2024.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Paola Potenza (Componente, Estensore)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente)

PUBBLICATA IL 14/06/2024

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco  
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma  
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale  
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org